



COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 76 del 15/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025.

L'anno DUEMILAVENTIDUE ad QUINDICI del mese di NOVEMBRE, in Pray, alle ore 17,00 nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PASSUELLO GIAN MATTEO	Sindaco	X	
FINA MARCELLA	Vicesindaco	X	
PLATINI MASSIMO	Assessore		X
	TOTALE	2	1

Assume la presidenza il sig. Passuello Gian Matteo nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano in videoconferenza il quale ha potuto identificare la presenza del Sindaco e degli assessori tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- A VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
- 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile

OGGETTO: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 76 DEL 15/11/2022

Dal : Sindaco
Alla : Giunta Comunale

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) entro il 31 luglio;

RICHIAMATA in proposito la FAQ sull'armonizzazione contabile n. 10 presente sul sito di Arconet in merito ai chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per la formazione e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione;

DATO ATTO che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 è stato aggiornato introducendo una maggiore semplificazione nella predisposizione del DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, prevedendo un'ulteriore semplificazione per gli enti con popolazione inferiore a 2000 abitanti (Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09/06/2018);

RICHIAMATO inoltre il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche;

DATO ATTO in particolare che il nuovo principio, al punto 8.2, prevede ora che nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e

provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

DATO ATTO che pertanto nel DUPS devono essere inseriti ed approvati contestualmente, a titolo esemplificativo, i seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che, nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUPS, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUPS, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUPS. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUPS, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUPS, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUPS. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUPS;

CONSIDERATO che il DUPS è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUPS costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

DATO ATTO che il DUPS, avendo il Comune di una popolazione inferiore a 5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal Decreto ministeriale del 18 maggio 2018;

CONSIDERATO che il citato art. 170 comma 1 inoltre dispone che entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, e dato atto che tale termine debba intendersi ordinatorio, come ampiamente chiarito dall'ANCI;

FATTO PRESENTE che il Consiglio Comunale con proprio atto n.24 in data 28/07/2022 ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;

DATO ATTO che successivamente all'approvazione del predetto DUPS sono emerse da parte degli Uffici e dell'Amministrazione Comunale nuove e diverse esigenze;

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato per gli esercizi 2023-2025 a seguito della modifica dei seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
- ricalcolo accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2023/2025;
- aggiornamento Piano Nazione di Ripresa e Resilienza PNRR;

RILEVATO, in merito alla Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024, che l'ente attesta il rispetto:

- 1) delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA – come definite dal Ministro della pubblica amministrazione;
- 2) del limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (ancorchè la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DM 17.3.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006), fornendo apposita dimostrazione;
- 3) delle capacità assunzionali a tempo indeterminato nel triennio 2022/2024, in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019, dal DM 17.3.2020 e dalla circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, dando idonea dimostrazione;
- 4) dell'equilibrio pluriennale del bilancio, unendo apposito prospetto, conforme all'allegato n. 9 – bilancio di previsione;

PRESO ATTO che l'ente non intende utilizzare la propria capacità assunzionale nel corso del 2023, poiché le nuove assunzioni sostituiscono personale collocato a riposo (Cat. B) e per mobilità presso altro Ente Pubblico (Cat. B) e (Cat. C), mentre per gli anni 2024 e 2025 non sono previste ulteriori assunzioni;

ACCERTATO che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le capacità assunzionali a tempo indeterminato nel triennio 2022/2024, in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019, dal DM 17.3.2020 e dalla circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, come dimostrato dall'ente;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

VISTO pertanto lo schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025, predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche

di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale, modificato ed integrato come al punto precedente;

CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUPS si configura come lo schema del DUPS definitivo; pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

DATO ATTO che lo schema di nota di aggiornamento al DUPS verrà trasmesso all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di attendibilità e congruità, anche in correlazione al nuovo schema di bilancio, così come previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che la nota di aggiornamento del DUPS sarà trasmessa ai Consiglieri Comunali per la necessaria approvazione;

VISTI:

- 1)il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 2)il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- 3)lo Statuto Comunale;
- 4)il Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dai Responsabili dei servizi, ognuno per la parte di propria competenza, in relazione ai singoli strumenti di programmazione contenuti nel presente schema di DUPS;

ACQUISITO il parere favorevole contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022-2024, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale e contenente i seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
- ricalcolo accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2022/2024;
- aggiornamento Piano Nazione di Ripresa e Resilienza PNRR;

- 2) **DI TRASMETTERE** all'Organo di Revisione lo schema di nota di aggiornamento al DUPS per il rilascio del rispettivo parere di attendibilità e congruità, anche in correlazione al nuovo schema di bilancio;
- 3) **DI TRASMETTERE** al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1 per la conseguente approvazione;
- 4) **DI DARE ATTO** che lo schema di nota di aggiornamento al DUPS si configura come lo schema del DUP definitivo;
- 5) **DI DARE ATTO** che il suddetto schema di DUPS per il triennio 2023-2025 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Pray una popolazione non superiore ai 5000 abitanti.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ALLEGATO:

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025.

IL PROPONENTE

Passuello Gian Matteo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autograf

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____

Firma: Fusaro Rag. Patrizia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

(Passuello Gian Matteo)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 48 del 08/07/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 e calcolo capacità assunzionale, ricognizione annuale delle eccedenze di personale.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì OTTO del mese di LUGLIO, in Pray, alle ore 12,30 nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PASSUELLO GIAN MATTEO	Sindaco	X	
FINA MARCELLA	Vicesindaco	X	
PLATINI MASSIMO	Assessore		X
	TOTALE	2	1

Assume la presidenza il sig. Passuello Gian Matteo nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano in videoconferenza il quale ha potuto identificare la presenza del Sindaco e degli assessori tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopra indicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- A VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
- 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 e calcolo capacità assunzionale, ricognizione annuale delle eccedenze di personale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 08/07/2022

Dal: Sindaco

Alla: Giunta Comunale

PRESO ATTO CHE: – l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

– a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

– a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

– ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

– secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 541.007,17;

- Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;
- Visto il DM 17/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", attuativo dell'art.33, comma 2, del DL. N.34/2019, convertito con modificazioni nella Legge 58/2019, cosiddetto "Decreto Crescita";
- Vista la circolare 13/09/2020 della finanza pubblica attuativa Art.33 comma 2 del DL 34/2019 convertito con modificazioni della legge 58/19;
- Vista la relazione relativa al calcolo della capacità assunzionale del Comune di Pray anno 2022, predisposta dallo Studio Sigaudò di Moncalieri e giunta in data 4/7/22 al prot.n. 2769, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dalla quale relazione si rileva una capacità massima assunzionale per l'anno 2022 pari ad €. 508.727,91 oltre IRAP; ;
- Vista la determinazione n. 143 in data 16/06/2022 del Responsabile del Servizio Personale del Comune di Pray avente per oggetto "NULLA OSTA MOBILITA' PRESSO ALTRO ENTE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO Z.A. AI SENSI DELL'ART 30 DEL DLGS 161/2001";
- Vista la determinazione n. 144 in data 16/06/2022 del Responsabile del Servizio Personale del Comune di Pray avente per oggetto "PRESA ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE C.D. PER MATURAZIONE DIRITTO PENSIONE";
- RIMARCATO che:
 - 1) il trasferimento per mobilità ha avuto decorrenza 01/07/2022;
 - 2) il collocamento a riposo avrà decorrenza 20/09/2022;
- Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");
- Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

-Visto il parere del Revisore dei Conti Guercio Dott. Nuzio Rosario che con verbale n. 04 del 07/07/2022 accerta che il piano triennale di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
 - il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
 - il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 – revisione struttura organizzativa dell'Ente e ricognizione annuale delle eccedenze di personale".

PROPONE

1) **di approvare** il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, come segue:

a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 541.007,17;

b) la spesa di personale prevista nel bilancio 2022 è pari ad € 470.261,17 IRAP esclusa;

c) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, in premessa esplicitati, l'assunzione nel corso del 2022 delle seguenti figure:

- n. 2 unità di personale "*collaboratore tecnico-manutentivo, autista mezzi, e scuolabus, cantoniere, necroforo, messo comunale*" – categoria B3 - che comporta una spesa annua complessiva di €. 41.304,90 (€ 20.652,45 per ciascuna categoria B3) oltre oneri di Legge, mediante espletamento di procedura concorsuale;

2) **di dare atto** che la maggiore spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

3) **di dare atto** che non sussistono eccedenze di personale;

4) **di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il proponente
Gian Matteo Passuello

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 48 DEL 08/07/2022

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio di Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma Vantaggiato Dr. Piero Gaetano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____

Firma: FUSARO RAG. PATRIZIA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

(Passuello Gian Matteo)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.l e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.l e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N.681..... REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 14-08-2022..... all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li 14-08-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.l e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.l e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.l e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Studio
Sigauldo



Determinazione capacità assunzionali.



Comune di
Pray

Studio Sigauldo Srl
Via S. Croce 40
10024 Moncalieri (TO)

Tel: 011 6485594
Fax 011 0432476

info@studiosigauldo.com
www.studiosigauldo.com



Azienda certificata
ISO 9001:2015



Studio Sigauldo, competenze e professionalità a fianco del tuo Ente.



SOMMARIO

SOMMARIO	2
INTRODUZIONE	3
NORME DI RIFERIMENTO	6
REQUISITI PER PROCEDERE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE	7
NUMERI E INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI L'ENTE	9
ADEMPIMENTI PRESUPPOSTI AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE	11
ULTERIORI VINCOLI ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	13
DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - D.P.C.M.	14
ELEMENTI CHE CONTRIBUISCONO ALLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO SPESA/ENTRATE	18
DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI MASSIME DI INCREMENTO	21
DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - PRE D.P.C.M.	22
DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI	22
PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE	25



DETERMINAZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE

INTRODUZIONE

Il 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 il Decreto 17 marzo 2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”.

Destinatari del D.P.C.M. sono i Comuni (per le Regioni il decreto attuativo è già in vigore dal 4 novembre dello scorso anno). Il Decreto ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Nella pratica serve a: *“individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”*.

Si possono verificare tre differenti situazioni:

- I Comuni che si collocando al di sotto del primo “valore soglia” potranno far crescere la spesa negli anni fino al raggiungimento del limite previsto nel Decreto.

Richiamando sinteticamente i punti di maggiore rilievo vediamo quindi:

Capacità assunzionale ulteriore rispetto a quella ordinaria, determinata traducendo in valore finanziario lo scostamento tra % dell’ente e % di riferimento della soglia più bassa.

Contestuale rispetto della ulteriore soglia di incremento progressivo della



spesa (rispetto all'anno 2018) con eventuale possibilità di utilizzo dei resti assunzionali dei cinque anni precedenti.

Deroga, per le assunzioni a tempo indeterminato "da decreto", al limite di spesa ex art. 1, comma 557 (o 562), della Legge 296/2006.

- I Comuni che invece presentano un rapporto eccedente il "valore-soglia", dunque superiore, devono avviare un percorso di graduale riduzione del rapporto fino a rientrare nei valori previsti nel Decreto entro il 2025. In tal caso i Comuni avranno:

Capacità assunzionale ordinaria (art. 3, comma 5, D.L. 90/2014 e smi).

Obbligo di rispettare il comma 557 (o 562), della Legge 296/2006.

Obbligo di programmazione del rientro, nell'arco temporale di 5 anni, nella % di riferimento per la propria classe demografica, anche applicando un turnover inferiore al 100%.

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo entro il quinquennio, turnover ridotto al 30% dal 2025.

- I Comuni il cui rapporto sia compreso tra i 2 "valori-soglia" precedentemente indicati; in tal caso questi enti non potranno aumentare il valore del già menzionato rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

In tal caso occorre rispettare i seguenti vincoli:

Capacità assunzionale ordinaria (art. 3, comma 5, D.L. 90/2014).

Rispetto dell'art. 1, comma 557 (o 562), della legge 296/2006.

Rispetto, nell'anno in programmazione, del rapporto % tra spesa di personale ed entrate correnti rilevato nell'ultimo rendiconto approvato.



Successivamente è stata prodotta una circolare esplicativa della Funzione pubblica, che ha consentito agli Enti di adottare gli adeguamenti necessari ai propri Piani triennali dei fabbisogni del personale (circolare del 13 maggio 2020 pubblicata nella GU n. 226 dell'11.09.2020).

Nel corso del 2020 è stata poi introdotta una integrazione alla citata disciplina con l'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. 104/2020 il quale recita: *“A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”*.

Infine con il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 è stata definita la nuova modalità per l'applicazione dei criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale, stabilendo all'art. 3 comma 2: *“Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.”*

NORME DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo attuale in materia di capacità assunzionale per gli enti locali contempla principalmente:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare: l'art. 6 in materia di dotazioni organiche, l'art. 33 in materia di ricognizione delle eccedenze di personale e l'art. 35, in materia di reclutamento del personale nonché il successivo D. Lgs. 75/2017, cd. Riforma Madia, di revisione del Testo Unico del Pubblico Impiego;
- l'art. 1, commi 557 (o 562) e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in materia di limitazioni alle assunzioni a tempo determinato e flessibile delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 3 comma 5 e ss. del D.L. 90/2014, l'art. 1, commi 228 e seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l'articolo 16 del D.L. 113/2016, l'art. 22 commi 2 e 3 del D.L. 50/2017 ed infine l'art. 1 c. 863 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) in materia di limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Infine, si rammenta che la legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) ai commi 828 e ss. ha escluso l'applicazione delle limitazioni amministrative (tra cui il divieto di assunzione) agli enti che non abbiano rispettato il pareggio di bilancio se in dissesto e predissesto;
- l'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, cd. Decreto Crescita, ha previsto nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato per i comuni definiti "virtuosi" perché rientranti nelle fasce definite dal D.P.C.M. successivamente riportato. L'art. 33 citato non abroga la disciplina vigente in materia di turn over ma vi si inserisce prevedendo spazi assunzionali aggiuntivi per i comuni "meritevoli";
- il D.P.C.M. 17 marzo 2020, inerente alle misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.



REQUISITI PER PROCEDERE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE

L'avvio delle procedure di assunzione di personale, a qualsiasi titolo, deve essere preceduto dalla verifica dei presupposti formali e sostanziali previsti dalle norme vigenti. In particolare, devono essere assicurati i seguenti requisiti:

- Rispetto del contenimento della spesa di personale (1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014): la spesa di personale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013, qualora l'Ente fosse soggetto al patto di stabilità, diversamente si deve prendere come riferimento la spesa dell'esercizio 2008.
- Nel caso di specie, essendo l'Ente stato soggetto al patto di stabilità vediamo:

Spesa media triennale 2011/2013	Spesa triennale 2011/2013
541.007,17	453.266,19

La spesa sostenuta nell'anno 2021 (e anche la previsione per l'anno 2022) è inferiore a tale valore, quindi l'Ente appare rispettoso dell'obbligo di contenimento nell'esercizio chiuso e in quello a previsione.

Si ricorda infatti come il nuovo Decreto non abbia eliminato i vincoli preesistenti, lasciando quindi inalterato l'obbligo di procedere con detta verifica.

- Approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge (ordinariamente il 31 dicembre dell'anno precedente, termine soggetto a differimento: per il 2022, tale termine è fissato al 31.07.2022).
- Approvazione del rendiconto di gestione entro il termine di legge (ordinariamente il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento).
- Invio dei dati relativi ai bilanci alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dall'approvazione.
- Adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, di cui all'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.



- Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di “un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance (art. 10 comma 5 del d.lgs. 150/2009), che per gli Enti locali è unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del TUEL);
- Attestare l'assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 TUEL).



NUMERI E INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI L'ENTE

Nel caso di specie, l'Ente:

- A. conta 2.161 abitanti al 31/12/2016, conta 2.129 abitanti al 31/12/2017, 2.113 al 31/12/2018, 2.105 al 31/12/2019, 2.059 al 31/12/2020 e 2.017 al 31/12/2021;
- B. ha in servizio rispettivamente n. 11 dipendenti a tempo indeterminato nel 2016, n. 8 dipendenti nel 2017, n. 10 dipendenti nel 2018, n. 9 dipendenti nel 2019, n. 8 dipendenti nel 2020 e n. 9 dipendenti nel 2021;
- C. il rapporto dipendenti/popolazione è pari a 1 per 196 abitanti nel 2016, 1 per 266 nel 2017, 1 per 211 nel 2018, 1 per 234 nel 2019, 1 per 257 nel 2020 e 1 per 224 nel 2021 ed è quindi inferiore a quello previsto dal DM Interno 10 aprile 2017, di cui si riporta la tabella, per i Comuni con popolazione fra 2.000 e 2.999 abitanti (1 su 142);

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti-popolazione
Fino a 499 abitanti	1/59
Da 500 a 999 abitanti	1/106
Da 1000 a 1999 abitanti	1/128
Da 2000 a 2999 abitanti	1/142
Da 3000 a 4999 abitanti	1/150
Da 5000 a 9999 abitanti	1/159
Da 10000 a 19999 abitanti	1/158
Da 20000 a 59999 abitanti	1/146
Da 60.000 a 99999 abitanti	1/126
Da 100000 a 249999 abitanti	1/116
Da 250000 a 499999 abitanti	1/89
Oltre 500.000 abitanti	1/84

- D. la spesa di personale ammonta a € 427.887,47 a consuntivo 2016, a €394.790,49 a consuntivo 2017, a € 409.806,87 a consuntivo 2018. In particolare:



- o dalla documentazione fornita dall'ente emerge che il rapporto tra le spese di personale e la spesa corrente per gli anni 2015 e 2016 risulta superiore al 25%.

Bilancio	Spesa personale (bilancio consuntivo esercizio precedente)	Spesa corrente (bilancio consuntivo esercizio precedente)	Rapporto%
2015	501.229,40	1.398.142,51	35,85%
2016	471.127,94	1.404.887,53	33,53%

- o dalla documentazione fornita dall'ente emerge che il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti per gli anni 2017 e 2018 risulta inferiore al 24%.

Bilancio	Spesa personale (bilancio consuntivo esercizio precedente)	Entrate correnti (bilancio consuntivo esercizio precedente)	Rapporto%
2017	427.887,47	1.946.587,93	21,98%
2018	394.790,49	1.946.452,24	20,28%

- E. Ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2021.
- F. Ha approvato il rendiconto 2021 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2022.
- G. L'invio alla B.D.A.P. dei dati contabili inerenti i bilanci e i rendiconti è regolarmente avvenuto. Provvederà all'invio al B.D.A.P. dei dati contabili inerenti i bilanci e i rendiconti entro i 30 giorni successivi all'approvazione.
- H. Ha adottato il piano triennale delle azioni positive con Delibera di Consiglio.
- I. È in regola con l'adozione del Piano delle Performance, l'ultimo, attualmente in vigore.
- J. Non rileva condizione di deficitarietà strutturale e/o dissesto.



ADEMPIMENTI PRESUPPOSTI AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE

Per procedere legittimamente ad assunzioni di personale, l'ente deve preliminarmente:

- A. Effettuare la ricognizione delle eccedenze di personale. A tal fine, ciascun responsabile di struttura organizzativa dovrà indicare l'eventuale presenza di unità di personale eccedenti il reale fabbisogno. Questo adempimento si concretizza nella dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga, per l'appunto, l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs. 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011)
- B. Effettuare la ricognizione dei fabbisogni di personale presso le strutture organizzative dell'Ente. A tal fine, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001, ciascun responsabile individua i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati alla propria struttura e, ove ne ravvisi la mancanza o l'insufficienza, segnala il fabbisogno rilevato sotto forma di proposta di reclutamento di personale.
- C. Sulla base delle rilevazioni di cui sopra, la Giunta Comunale approva il programma triennale di fabbisogno del personale dei rimodulati art. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 (a seguito della riscrittura dell'articolo da parte dell'art. 4 del D.Lgs. 75/2017) e art. 91 T.U.E.L., che contiene l'identificazione del numero di unità, dei profili professionali e delle categorie di inquadramento del personale da assumere nel triennio successivo, con specifica della modalità di reclutamento e della presunta decorrenza dell'assunzione. Il piano assunzionale deve in ogni caso assicurare il rispetto delle norme vigenti sul contenimento della spesa di personale. Inoltre, deve garantire la compatibilità con le capacità di bilancio, per cui la spesa derivante da ogni assunzione prevista nel piano deve trovare copertura finanziaria nel corrispondente stanziamento di bilancio. La compatibilità della spesa derivante dal programma di fabbisogno dev'essere sottoposta anche alla verifica preventiva dell'organo di revisione. Il piano deve essere elaborato sulla base delle *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA"* pubblicate nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018. Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).
- D. Infine, qualora dalle operazioni sopra illustrate emerga l'incoerenza della dotazione organica dell'ente con la consistenza del personale in servizio e l'effettiva individuazione



dei fabbisogni (ad esempio, se il numero di unità in organico di una determinata categoria si rivela inferiore a quelle in servizio sommate a quelle che si prevede di assumere), può risultare necessario, con apposito provvedimento, rideterminare la dotazione organica stessa.

- E. Effettuare la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, del già menzionato Piano triennale al Dipartimento della funzione pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (attuale art. 6 ter, comma 5 del D.Lgs. 165/2001).



ULTERIORI VINCOLI ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Si ricordano inoltre i seguenti vincoli che le amministrazioni devono rispettare nella effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato:

- A. Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, e alla struttura regionale, ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), cd. mobilità obbligatoria. A seguito della Legge 56/2019 cd. Concretezza sono stati ridotti i termini (da 60 a 45 giorni) per l'avvio della selezione dall'inoltro della relativa comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica.
- B. Attivazione della mobilità volontaria (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.). Vi sono indicazioni diversificate della giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla necessità della applicazione di questo vincolo nel caso di scorrimento di graduatorie valide dell'Ente, considerando comunque prevalenti quelle che vanno nella direzione di non considerare necessaria la mobilità nel caso di scorrimento di graduatorie dello stesso Ente.
- C. Sul punto si pone altresì l'attenzione al "cd. decreto Concretezza" approvato con Legge 56/2019 che ha introdotto per fino al 31.12.2024 una disciplina derogatoria a tale obbligo (art. 3 comma 8).
- D. Scorrimento delle graduatorie valide dell'Ente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per la trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). La legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 362 e ss. Legge 145/2018) ha regolato un regime transitorio per la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 con tempistiche e requisiti differenti e articolati (vedasi anche legge 128/19). Si ricorda che il vincolo allo scorrimento delle graduatorie può essere derogato solamente in presenza di comprovate motivazioni di interesse pubblico o istituzione di nuovi posti in dotazione organica.



DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI -- D.P.C.M.

Con l'approvazione del Decreto i comuni "virtuosi", con un rapporto spese di personale sulla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in bilancio di previsione assestato, entro una specifica percentuale fissata dal citato D.P.C.M., possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

A tal fine, si riportano le tabelle definite con il nuovo D.P.C.M.:

Numero di abitanti	Valore soglia
da 1 a 999	29,5%
da 1.000 a 1.999	28,6%
da 2.000 a 2.999	27,6%
da 3.000 a 4.999	27,2%
da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
da 250000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
sopra i 1.500.000 abitanti	25,3%



Tab. 2 - Tabella tetto massimo valori soglia:

Numero di abitanti	Valore soglia
da 1 a 999	33,5%
da 1.000 a 1.999	32,6%
da 2.000 a 2.999	31,6%
da 3.000 a 4.999	31,2%
da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9%
da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0%
da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6%
da 250000 a 1.499.999 abitanti	32,8%
sopra i 1.500.000 abitanti	29,3%



Tab. 3 - Percentuali di incremento spesa per virtuosi:

Anni	2020	2021	2022	2023	2024
Numero abitanti					
	% di incremento assunzionale				
da 1 a 999	23%	29%	33%	34%	35%
da 1.000 a 1.999	23%	29%	33%	34%	35%
da 2.000 a 2.999	20%	25%	28%	29%	30%
da 3.000 a 4.999	19%	24%	26%	27%	28%
da 5.000 a 9.999 abitanti	17%	21%	24%	25%	26%
da 10.000 a 59.999 abitanti	9%	16%	19%	21%	22%
da 60.000 a 249.999 abitanti	7%	12%	14%	15%	16%
da 250000 a 1.499.999 abitanti	3%	6%	8%	9%	10%
Sopra 1.500.000	1%	3%	4%	4,5%	5,5%



Al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano essere fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011).

In senso contrario, tuttavia, occorre segnalare che, in merito alla questione, la Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 74/2020, ritiene che la previsione delle azioni assunzionali nel Piano triennale dei fabbisogni adottato prima dell'entrata in vigore delle nuove regole non basti a far salve le procedure conseguenti. Nel documento viene altresì confermato che la mobilità non si può più definire neutra.

A questo proposito l'Ente non ha avviato le procedure assunzionali sopra richiamate.

Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate, è consentita solo per l'anno 2020.

Pertanto, a decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie assumono - come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale - il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.

Si richiama l'attenzione dei comuni sulla circostanza che la possibilità di derogare transitoriamente, per far salve le procedure assunzionali in corso, ai valori di spesa derivanti dalle soglie è consentita nel primo anno di applicazione ma non negli anni successivi, pertanto, nel procedere alle maggiori assunzioni, è necessaria una valutazione circa la capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma.



ELEMENTI CHE CONTRIBUISCONO ALLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO SPESA/ENTRATE

Nel richiamare l'art. 2 del D.P.C.M. in questione vediamo come:

“Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni:

- a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.*
- b) Entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.”*

L'articolo 2 contiene la definizione delle voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione. Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999. Per “Entrate correnti” si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media. Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso. Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo



I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti. Nel caso dei Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

I dati caratterizzanti l'Ente sono i seguenti:

Descrizione voce	Importo
Spesa personale 2021	470.261,07
Media entrate correnti (acc. Tit. I-II-III 18/19/20)	1.886.317,15
F.C.D.E. Bilancio assestato 2021	43.100,08
Valori entrate correnti ex art. 2 c. 1 lett. B) D.P.C.M.	1.843.217,07
% soglia	25,51%

Nel richiamo delle tabelle riportate nel paragrafo "determinazione delle capacità assunzionali" è opportuno esplicitare le tre casistiche che possono derivare dal calcolo di cui sopra:

- A. i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia. Tale potenzialità espansiva della spesa esplicherà i suoi effetti progressivamente, secondo incrementi annuali stabiliti. Detti comuni possono altresì utilizzare la capacità di spesa residua, le eventuali assunzioni riconducibili all'utilizzo di detta capacità saranno neutre ai fini del conteggio di determinazione della fascia di appartenenza.
- B. I Comuni in cui il rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti risulti superiore al valore- soglia richiamato, sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento del valore



soglia. A tal fine possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Nell'eventualità che la soglia-obiettivo non sia raggiunta nel 2025, il Decreto prevede un turn-over ridotto al 30%, sino al raggiungimento della soglia, come già previsto dall'art. 33, co. 2, del dl 34/2019.

- C. Comuni in cui il rapporto fra la Spesa di personale e le Entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6, comma 1, del Decreto per ciascuna fascia demografica. I Comuni che si collocano in questa fascia intermedia possono incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. Questi comuni, in ciascun esercizio di riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

A fronte dei dati ottenuti la casistica in cui rientra l'Ente è quella rappresentata all'interno del punto A dal momento in cui la sua percentuale di riferimento è pari a 27,60% e quella ottenuta applicando il conteggio è pari a 25,51%

Il che ci porta, nel rispetto del nuovo DPCM, a presentare i seguenti dati inerenti alla capacità assunzionale residuale, determinata senza prendere in considerazione eventuali resti assunzionali:

RTT	Descrizione Voce	Dati
A	Soglia di riferimento	27,60%
B	Rapporto spese di personale/media entrate correnti	25,51%
C	Scarto in punti % (A-B)	2,09%
D	Media entrate correnti	1.843.217,07
E	Spesa personale 2022 (previsione)	453.266,19
F	Ulteriore Capacità assunzionale (MAX)	508.727,91



DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI MASSIME DI INCREMENTO

Rispetto a quanto specificato dalla normativa vigente i Comuni “virtuosi” ovvero che si collocano nella prima casistica, possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall’art. 5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia. Si fa presente che i valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base “spesa di personale 2018”, per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti. Si tratta di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi consentiti dal valore-soglia di riferimento. Tale limitazione alla dinamica di crescita può tuttavia essere derogata, e quindi superata, nel caso di Comuni che abbiano a disposizione facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni (c.d. resti assunzionali). Ciò vuol dire che il Comune può utilizzare alternativamente i propri resti assunzionali o le percentuali massime di incremento citate, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento.

Si evidenzia che, per rendere possibile l'utilizzo effettivo delle risorse che si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'articolo 6 specifica che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”*.

Nel caso dell’Ente le percentuali di incremento sarebbero le seguenti:

Esercizio	% incremento
2022	28%
2023	29%
2024	30%



Relazionando la disponibilità di spazi con la % di incremento concessa dalla normativa, vediamo come la spesa del personale potrà essere aumentata, nel successivo quinquennio, dei seguenti importi (spesa personale 2018: 409.806,87):

Anno	Incremento %	Incremento €
2022	28%	114.745,92
2023	29%	118.843,99
2024	30%	122.942,06

DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI – PRE D.P.C.M.

Come già dichiarato nella relazione sulla capacità assunzionale 2021, l'Ente in parola non ha sostanzialmente resti assunzionali, relativi al quinquennio precedente, utilizzabili.

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI

Capacità assunzionali determinate confrontando la spesa del personale con il valore soglia:

RI	Descrizione Voce	Dati
A	Soglia di riferimento	27,60%
B	Rapporto spese di personale/media entrate correnti	25,51%
C	Scarto in punti % (A-B)	2,09%
D	Media entrate correnti	1.843.217,07



E	Spesa personale 2021 (previsione)	453.266,19
F	Capacità assunzionale MAX (D*A) - E	55.471,62

Incremento annuo consentito della spesa del personale:

Anno	Incremento %	Incremento €
2022	28%	114.745,92
2023	29%	118.843,99
2024	30%	122.942,06

Il comune, in quanto ente virtuoso ai sensi dell'art. 33 comma 2 DL 34/2019, potrà utilizzare nel 2022 solo parte dell'incremento del 28% della spesa di personale 2018.

Tale importo infatti sommato alla spesa di personale 2021, se utilizzato integralmente, supererebbe, in valore assoluto, la spesa massima di cui alla Tab. 1 (€ 508.727,91).

La norma in parola infatti non consente di utilizzare interamente la propria capacità assunzionale ove questa determini un superamento del rapporto SP/EC oltre il valore soglia di cui alla tab. 1 del DM 17/03/2020.

Tali risorse possono essere utilizzate per assumere qualsiasi combinazione di unità di personale (indipendentemente dal numero di teste e dalla categoria professionale), la cui spesa complessiva risulti non superiore all'importo determinato. La spesa di riferimento dev'essere calcolata sulla base della retribuzione annua della posizione di accesso della categoria (i valori sotto riportati sono aggiornati al CCNL Funzioni Locali 2016/2018) oltre l'IVC e gli oneri a carico del datore di lavoro (INPS e INAIL mentre **non** rientra nel calcolo l'IRAP):



Cat.	Retribuzione annua (da CCNL PL 2018/2019)
A1	€ 18.482,72
B1	€ 19.536,91
B3	€ 20.652,45
C1	€ 22.039,41
D1	€ 23.980,09

N.B. si segnala che a seguito della pubblicazione del DM 17.03.2020 le mobilità extracompartimentali non sono più neutre.



PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE

Le limitazioni in materia di personale assunto a tempo determinato, o comunque con rapporto di lavoro flessibile, continuano ad essere quelle previste dall'art. 9, comma 28, dal settimo al nono periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78: la spesa annua complessiva per tali tipologie di rapporti non può superare la corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009.

Per l'Ente, tale limite ammonta a € 18.751,88 e dai dati comunicati, emerge che l'Ente abbia fatto ricorso a tale tipologia di lavoro negli ultimi anni, prevedendo una spesa per l'anno 2021 e 2022 pari ad € 0 per le assunzioni a tempo determinato e € 0 per le co.co.co.

Non rileva, ai fini della verifica di tale limite, la spesa per il personale in comando, distacco o convenzione mentre sono da computare ai fini del predetto vincolo i servizi prestati da coloro che sono inquadrati ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004 (cd. Quasi comando o scavalco).

Non rilevano ai fini di tale limite gli incarichi ex art.110 comma 1 del Tuel in quanto esplicitamente esclusi dallo stesso art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

Nel caso di Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, ipotesi per la quale non può considerarsi applicabile il limite dei rapporti a tempo determinato ex art.110 Tuel nel limite del 30% dei posti istituiti in dotazione organica della medesima qualifica, deve comunque ritenersi applicabile la disciplina generale di cui al D.Lgs. 81/2015 c.d. Jobs Act e, in specie, la disposizione contenuta nell'art.23, per cui il limite percentuale di assunzione di lavoratori a tempo determinato deve individuarsi nella misura del 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (cfr. Corte dei Conti Lazio - Deliberazione n.85/2018/PAR).

Per l'anno 2022, di seguito si riepilogano le principali eccezioni al limite previsto dall'art. 9 comma 28 DL 78/2010.

In linea di massima le deroghe in parola riguardano assunzioni di personale a tempo determinato eterofinanziate, quali:

- assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR (art. 1, comma 1, DL. N. 80/2021);



- assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR nei comuni fino a 5.000 abitanti a valere Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno (art. 31-bis, commi 5 e 6, D.L. n. 152/2021);
- assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, c. 801, L. Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734- 735 L. Bilancio n. 234/2021);
- assunzioni a tempo determinato per il potenziamento dei servizi sociali (art. 1, comma 200, L. Bilancio n. 205/2017);
- assunzioni del personale educativo finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, comma 172, L. Bilancio 234/2021);
- stabilizzazione del personale ex-LSU/LPU (art. 1, comma 495, L. Bilancio n. 160/2019; DPCM 28 dicembre 2020);
- quote del trattamento economico del segretario comunale rimborsate al comune capofila dai comuni convenzionati (art. 3, comma 2, DM Interno 21 ottobre 2020);
- assunzioni di personale a tempo determinato per fare fronte ai maggiori oneri conseguenti agli incentivi per risparmio energetico (art. 1, c. 69, legge n. 178/2020). Si veda in proposito la delibera Corte conti, Sez. controllo per il Veneto, delibera 15 aprile 2021, n. 105;
- assunzione di personale a tempo determinato, per un anno ed a tempo parziale per l'ufficio tecnico (per il cd "superbonus");
- assunzioni di vigili a tempo determinato (finanziate per i programmi cd. "Sicurezza").